

	N. 22072 del Repertorio	N. 7522 della Raccolta
	<u>VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE</u>	Registrato a CREMONA il <u>05/10/2023</u> al n. <u>11521 1T</u> con EURO 0,00
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di	
	settembre, in Cremona, in Via Oscalali n.1 alle ore diciotto e	
	minuti quindici.	
	Innanzi a me Dottor Augusto Henzel, Notaio residente in	
	Cremona, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Cremona e Crema,	
	Si è costituito	
	il Signor GHIDONI PIETRO, nato a Cremona (CR) il 16 febbraio	
	1965 e, per la carica, domiciliato in Cremona (CR), in Via An-	
	tiche Fornaci n. 26, della cui identità personale io Notaio	
	sono certo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto	
	non in proprio, ma quale Presidente dell'associazione non ri-	
	conosciuta "EnriCoNoi Ets-Onlus", con sede in Cremona (CR), in	
	Via Antiche Fornaci n. 26, codice fiscale: 93063810191, costi-	
	tuita con scrittura privata autenticata da me Notaio in data	
	11 giugno 2020, Repertorio n. 20.362 ed in data 16 giugno	
	2020, Repertorio n. 20.370, Raccolta n. 6.455, registrata a	
	Cremona il giorno 1 luglio 2020 al n. 6933 iscritta nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore, Repertorio n. 121087,	
	giusta Decreto n. 608 in data 19 settembre 2023 del Responsa-	
	bile dell'Ufficio Regionale RUNTS - Regione Lombardia - Area	
	della Provincia di Cremona.	

	Esso costituito Signor GHIDONI PIETRO chiede a me Notaio di	
	intervenire, al fine di redigerne verbale, all'Assemblea della	
	menzionata Associazione riunita in questo luogo, giorno ed o-	
	ra, al fine di deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Modifica denominazione Associazione;	
	2. Varie ed eventuali.	
	Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, procedo dando atto	
	di quanto segue.	
	Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Sta-	
	tuto, il costituito Signor GHIDONI PIETRO, quale Presidente	
	dell'Associazione, il quale	
	constatato	
	- che l'assemblea è stata ritualmente convocata nelle forme e	
	nei termini previsti dall'articolo 15) del vigente Statuto;	
	- che sono presenti di persona i seguenti associati Signori:	
	GHIDONI PIETRO, REBOANI GIOVANNI, FACCHETTI LUCIA e BRUNATI	
	GIUSEPPE, nonché rappresentato dal Signor Brunati Giuseppe,	
	giusta delega agli atti dell'Associazione il Signor COSTA AL-	
	BERTO su un totale di otto associati aventi diritto di voto;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti: il Presidente co-	
	stituito Signor GHIDONI PIETRO ed i Consiglieri Signori Rebo-	
	ani Giovanni, Facchetti Lucia e Brunati Giuseppe;	
	rilevato	
	che gli intervenuti tutti si sono dichiarati sufficientemente	

	informati sull'indicato argomento all'ordine del giorno e ne	
	hanno accettato la discussione, nessuno opponendosi alla stes-	
	sa;	
	dichiara	
	validamente costituita l'Assemblea degli associati della	
	"EnriCoNoi Ets-Onlus" ed atta a deliberare in ordine all'indi-	
	cato ordine del giorno. A tal punto prende la parola il Presi-	
	dente, costituito Signor GHIDONI PIETRO, il quale evidenzia	
	all'Assemblea i motivi per i quali si palesa necessario proce-	
	dere alla modifica della denominazione dell'associazione.	
	A tal proposito, pertanto, il Presidente propone di modificare	
	la denominazione dell'associazione "EnriCoNoi Ets-Onlus" eli-	
	minando dalla stessa l'acronimo "Onlus" ed assumendo quindi la	
	nuova denominazione di "EnriCoNoi Ets".	
	L'Assemblea degli associati, dopo attenta valutazione della	
	proposta del Presidente, con votazione espressa mediante alza-	
	ta di mano, con unanimità di voti espressi.	
	DELIBERA	
	di approvare la proposta modifica della denominazione dell'As-	
	sociazione dalla sua attuale forma "EnriCoNoi Ets-Onlus" in	
	"EnriCoNoi Ets" e di modificare, di conseguenza, l'articolo 1	
	dello Statuto, il cui nuovo tenore letterale sarà il seguente:	
	Art. 1) E' costituita l'Associazione non riconosciuta denomi-	
	nata "EnriCoNoi Ets".	
	In conseguenza di ciò, il Presidente mi consegna copia del	

	nuovo Statuto dell'Associazione, riportante l' adottata modi-	
	fica, composto da trentacinque articoli, che io Notaio allego	
	al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per	
	dispensa ricevutane dal costituito.	
	Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assem-	
	blea alle ore diciotto e minuti quarantacinque.	
	Del che il presente Verbale.	
	Di	
	quest'atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte con mez-	
	zi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione,	
	su di un foglio del quale si sono occupate per intero pagine	
	tre oltre parte della quarta, io Notaio ho dato lettura al co-	
	stituito che, dichiarandolo conforme alla propria volontà	
	l'approva e meco lo sottoscrive, in calce a norma di legge u-	
	nitamente all'allegato "A".	
	Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti	
	cinquanta.	
	Firmato	
	PIETRO GHIDONI	
	NOTAIO AUGUSTO HENZEL	

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"EnriCoNoi Ets"

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "EnriCoNoi Ets".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Cremona(Cr).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altri ETS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale. A tal proposito essa intende operare nell'ambito delle attività aventi ad oggetto l'espletamento di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi primo e secondo

della Legge 8 novembre 2000 n. 328, che, per detti interventi e servizi sociali, fa espresso richiamo alle attività di cui all'articolo 128, comma secondo del D.Lgs. n.112/1998; per tutto quanto innanzi evidenziato, pertanto e conseguenzialmente, essa intende operare nel settore **dell'aiuto e del sostegno in favore delle persone paraplegiche a seguito di eventi traumatici**; a tal fine si propone di:

- contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle persone affette dall'indicata patologia;
- promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresentarne le istanze ad ogni livello;
- promuovere provvedimenti legislativi regionali e nazionali ed amministrativi degli enti locali volti all'attuazione di strutture per facilitarne ed incrementarne la riabilitazione;
- agevolare la concreta realizzazione del diritto allo studio nel più ampio rispetto della qualità della persona;
- promuovere, fornire servizi e ricercare informazioni, notizie e quanto altro sia utile e vantaggioso per i soggetti assistiti;
- promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, seminari, convegni, studi e ricerche, prendendo contatto con istituzioni culturali, sociali, scientifiche, accademiche, sui temi e sui settori di interesse dell'Associazione;
- svolgere ogni attività e compiere ogni operazione ritenute utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le i-

niziative di cui sopra.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere membri dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere a tempo determinato.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio.

Nella denegata ipotesi in cui il Consiglio Direttivo respinga l'avanzata richiesta di ammissione, l'aspirante socio, entro i sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, operata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, del provvedimento di rigetto pronunciato dal Consiglio Direttivo, ha facoltà di presentare istanza di revisione della domanda di ammissione all'Assemblea degli associati, la quale dovrà deliberare in merito entro i successivi trenta giorni.

Art. 8) Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di associato non è a tempo determinato e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita della qualità di associato non dà diritto

alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente, l'Organo di Controllo il Presidente Onorario.

Art. 14) L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante invio di e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e, se del caso, della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento del-

	le quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto.	
	E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto	
	esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può es-	
	sere portatore di più di una delega. Le votazioni	
	dell'Assemblea avverranno, per alzata di mano, per appello no-	
	minale o mediante voto segreto.	
	Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	• approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno tra-	
	scorso;	
	• eleggere il Presidente; il Consiglio Direttivo e l'Organo	
	di controllo, stabilendone per entrambi il numero dei compo-	
	nenti; il Presidente Onorario;	
	• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo ces-	
	sati dall'incarico;	
	• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e	
	di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento	
	dell'Associazione;	
	• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordina-	
	rio e di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	Art. 18) L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario	

verbalizzante; la stessa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina il segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima sia in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono comunicati agli associati anche con l'esposizione per quindici giorni, dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestio-

	nale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre an-	
	ni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette	
	membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.	
	I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi	
	si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può es-	
	sere revocato dall'Assemblea degli Associati. In caso di di-	
	missioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene coop-	
	tato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Diret-	
	tivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario	
	e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri	
	spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non pos-	
	sono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga	
	natura.	
	Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	
	Al Consiglio Direttivo competono in particolare:	
	• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di	
	esercizio e in conto capitale, per la gestione	
	dell'Associazione;	
	• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzio-	
	nali, complementari e commerciali da intraprendere per il mi-	
	gliore conseguimento delle finalità istituzionali	
	dell'Associazione;	
	• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente	

e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e l'approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- le delibere sull'ammissione di nuovi associati;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con e-mail da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo

della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza, almeno, della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovranno convocare l'Assemblea per le delibere conseguenti.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e regi-

stri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e la fornitura dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con i membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, apposito Regolamento può prevedere che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca dell'incarico, le sue funzioni siano espletate dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

Art. 30) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 Cod.Civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e fi-

nanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Sia in caso di scioglimento sia in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma primo del D.Lgs. n. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri En-

ti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza , alla Fondazione Italia Sociale.

Norme finali

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legisla-
tive in materia.

FIRMATO

PIETRO GHIDONI

NOTAIO AUGUSTO HENZEL